

COMUNE DI MONTE ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

REGOLAMENTO COMUNALE
per l'esercizio in economia degli acquedotti

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12 DEL 30 MAGGIO 2005
COME MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 26.04.2016

COMUNE DI MONTE ROMANO

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
TITOLO PRIMO		Capo IV - Contratti di fornitura	
DISPOSIZIONI GENERALI		36	Titolarità della concessione
1	Assunzione del servizio in economia	37	Contratto di utenza
2	Campo di applicazione	38	Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti
3	Costruzione della rete nel suolo pubblico	39	Durata dei contratti di fornitura
4	Proprietà delle tubazioni	40	Uso dell'acqua
5	Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti	41	Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori
6	Tipo di fornitura	42	Tariffe - Modalità di riscossione
7	Interruzione del servizio di erogazione	43	Anticipo consumi
8	Priorità nella concessione delle utenze	44	Risoluzione di diritto delle concessioni
9	Danni alle condotte e tubazioni in genere	45	Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
10	Variazioni al regolamento	46	Portata garantita
11	Distribuzione dell'acqua	47	Perdite, danni, responsabilità
TITOLO SECONDO		48	Pagamento dei consumi
FORNITURE PER USO PUBBLICO		49	Ripristino delle utenze
12	Definizione di impianti per uso pubblico	TITOLO QUARTO	
13	Fontane pubbliche che erogano acqua potabile	CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE	
14	Bocche speciali	50	Concessioni speciali temporanee
15	Installazione di contatori	51	Tariffe per le concessioni speciali temporanee
16	Servizi pubblici non gestiti dal Comune	52	Concessioni speciali per cantieri edili
TITOLO TERZO		53	Obblighi dell'utente - Controlli
FORNITURE AD USO PRIVATO		54	Cessazione delle utenze speciali temporanee
Capo I - Autorizzazioni per l'allaccio		TITOLO QUINTO	
17	Forniture su strade canalizzate	NORME PENALI	
18	Forniture su strade non canalizzate	55	Prelievi abusivi
18 bis	Concessioni per l'uso di acqua potabile	56	Contestazione delle infrazioni
19	Nuovi allacciamenti - Procedura	TITOLO SESTO	
Capo II - Impianti interni		NORME TRANSITORIE E FINALI	
20	Installazione delle condutture esterne	57	Uso di prese private in caso di necessità
21	Collegamenti di impianti ed apparecchi	58	Tutela dei dati personali.
22	Impianti di pompaggio	59	Norme abrogate.
23	Serbatoi	60	Pubblicità del regolamento.
24	Prescrizioni e collaudi	61	Casi non previsti dal presente regolamento.
25	Manutenzione delle condotte	62	Rinvio dinamico.
26	Modifiche	63	Sanzioni.
27	Guasti agli apparecchi	64	Entrata in vigore
28	Vigilanza		
Capo III - Contatori			
29	Tipo e calibro del contatore		
30	Posizione dei contatori		
31	Contatori fabbricati con più utenze		
32	Custodia dei contatori		
33	Nolo del contatore		
34	Verifica dei contatori a richiesta dell'utente		
35	Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto		

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Assunzione del servizio in economia

1. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come inserito dall'art. 35, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

2. Il sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

3. Ai fini del presente regolamento, l'ufficio tecnico comunale - sezione acquedotto - assume la denominazione di: "**SERVIZIO ACQUEDOTTO**".

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Art. 3 - Costruzione della rete nel suolo pubblico

1. Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

2. Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, se:

a) viene presentato apposito progetto esecutivo;

b) i lavori vengono eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del servizio acquedotto;

c) i lavori vengono iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;

d) vengono assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

3. Ultimati i lavori è redatto, a cura del servizio acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

4. Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passano, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del comune.

Art. 4 - Proprietà delle tubazioni

1. Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni per l'opera di presa dalla condotta principale fino al contatore, eseguite a spese degli utenti, appartengono al comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

2. Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 5 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al servizio acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si serve: in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 6 - Tipo di fornitura

1. Le forniture si distinguono in:

a) forniture per uso pubblico;

b) forniture per uso privato.

2. Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, sono fissate nei relativi contratti.

Art. 7 - Interruzione del servizio di erogazione

1. Il comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

2. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, provvedono alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

3. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione può essere provvisoriamente sospesa.

4. Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua può essere disciplinata con ordinanza sindacale che preveda, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

5. In ogni caso è sempre assegnata la priorità delle utenze domestiche.

Art. 8 - Priorità nella concessione delle utenze

1. Ai fini delle concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche , utenze non domestiche, utenze per uso zootecnico limitato all' abbeveraggio degli animali).

2. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 9 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

1. Affinchè non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il servizio acquedotto, dietro richiesta, ne segnala l'esatta ubicazione.

2. Se sono provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, il comune ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 10% per spese generali.

Art. 10 - Variazioni al regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune.

2. Se l'utente non recede dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 11 - Distribuzione dell'acqua

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali ha luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12 - Definizione di impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;

- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 13 - Fontane pubbliche che erogano acqua potabile

1. L'acqua delle fontane pubbliche che erogano acqua potabile è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.
2. I recipienti per il trasporto di acqua prelevata dalla fontana pubblica non devono avere una capacità complessiva superiore a litri cinquanta.
3. E' vietato:
 - a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
 - b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 14 - Bocche speciali

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua possono essere installate:
 - a) bocche antincendio;
 - b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
2. Dalle bocche di cui alla precedente lett. b), l'acqua può essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 15 - Installazione di contatori

1. Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il servizio acquedotto ne può disporre l'installazione.

Art. 16 - Servizi pubblici non gestiti dal comune

1. Con deliberazione della giunta comunale possono essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:
 - a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
 - b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della regione, della provincia o del comune.
2. Le utenze di cui al presente articolo sono dotate di contatore.
3. Con la stessa deliberazione è disciplinato il rapporto di utenza nonchè fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO - AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Art. 17 - Forniture su strade canalizzate

1. Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche e ulteriori regolamentazioni non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per gli altri usi consentiti.

Art. 18 - Forniture su strade non canalizzate

1. Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione possono essere raccolte le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità degli impianti, quando da parte dei richiedenti è corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

2. L'entità del contributo è determinata sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e, per ciascuna potenziale nuova utenza, è commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

3. Gli interessati versano, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

4. Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 3.

Art. 18 bis – Concessioni per l'uso di acqua potabile

L'uso dell'acqua potabile viene concesso per:

- uso domestico
- uso non domestico
- uso commerciale
- uso zootecnico per abbeveraggio di animali in allevamenti di tipo produttivo
- uso zootecnico per abbeveraggio di animali in allevamenti per uso familiare .

Tutte le concessioni dovranno essere munite di contatore; per quelle di uso zootecnico, inoltre, dovrà essere installato riduttore di portata. Le concessioni in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle dette disposizioni nei tempi tecnici, pena la revoca della concessione stessa.

Il consumo registrato dai contatori verrà fatto pagare sulla base delle tariffe e fasce di consumo deliberate annualmente dalla Giunta nel rispetto dei limiti minimi e massimi imposti dalla legge e dalle Autorità preposte al controllo delle tariffe deliberate annualmente.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'uso di acqua potabile prelevata dal civico acquedotto anche all'esterno del territorio di competenza amministrativa, nei limiti dell'estensione, delle caratteristiche della rete idrica di distribuzione e della quantità di acqua potabile disponibile. Situazioni di carenza idrica consentiranno al Comune, con apposita ordinanza, di limitare o interrompere temporaneamente la portata delle utenze concesse, ad eccezione di quelle di tipo domestico.

Art. 19 - Nuovi allacciamenti - Procedura

1. Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati producono apposita domanda su moduli predisposti dal comune.

2. La domanda, unica per ogni utenza, è sottoscritta: dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore ed è corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio .

3. La concessione è sempre subordinata all'accertamento del regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dall'abitato

CAPO SECONDO - IMPIANTI INTERNI

Art. 20 - Installazione delle condutture esterne

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte sono messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

2. Nell'interno degli stabili le tubazioni sono collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, nè, in particolare, di camini.

3. Se quest'ultima condizione non è assicurata, le condotte vengono convenientemente coibentate.

4. Nessun tubo dell'impianto può di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

5. Quando non è possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi vengono protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

6. Gli eventuali giunti distano almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

7. Nei punti più depressi delle condotte sono installati rubinetti di scarico.

Art. 21 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze estranee.
2. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".
3. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
4. Tutte le bocche erogano acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
5. L'impianto interno è elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non è utilizzabile come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 22 - Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici sono realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.
2. E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
3. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi sono sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 23 - Serbatoi

1. Se è indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione viene realizzata al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. Il serbatoio viene dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 24 - Prescrizioni e collaudi

1. L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.
2. Il servizio acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.
3. Se le installazioni non risultano idonee, il servizio acquedotto può rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 25 - Manutenzione delle condotte

1. Tutti gli interventi, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal comune a mezzo del servizio acquedotto.
2. Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterrati ed i ripristini sono a totale carico dei proprietari. Le opere idrauliche sono eseguite esclusivamente dal servizio acquedotto mentre le opere di scavo, rinterro e ripristino sono eseguite a cura e spese dei proprietari.

Art. 26 - Modifiche

1. Il servizio acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico, le modifiche ritenute necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il termine prescritto.
2. In caso di inadempienza lo stesso servizio acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finchè l'utente non ha provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 27 - Guasti agli apparecchi

1. L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

2. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al servizio acquedotto.

Art. 28 - Vigilanza

1. Il servizio acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare da proprio personale gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

2. Il personale incaricato, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente regolamento e alle condizioni contrattuali.

3. In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso servizio acquedotto sospende immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. Resta altresì salvo il diritto di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO TERZO - CONTATORI

Art. 29 - Tipo e calibro del contatore

1. Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal servizio acquedotto in relazione alla natura della concessione.

2. I contatori sono di proprietà del comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

3. Quando, a richiesta, viene disposta la sostituzione del contatore, le spese relative sono a carico dell'utente.

Art. 30 - Posizione dei contatori

1. I contatori sono sempre collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo è sempre all'esterno dell'immobile e comunque stabilito in accordo con il servizio acquedotto.

2. A valle del contatore è collocato, a cura ed a spese dell'utente, una saracinesca di arresto.

3. L'installazione dei contatori è fatta in apposite nicchie o manufatti protettivi.

4. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal servizio acquedotto.

5. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto può prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

6. Se l'utente non vi provvede entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione, può essere disposta la sospensione dell'erogazione.

7. Le utenze di uso zootecnico già esistenti dovranno essere uniformate a tutte le prescrizioni del presente Regolamento ed in particolare:

- Entro tempi tecnici dovranno essere dotate di contatore munito di riduttore di portata;

- Il contatore dovrà essere posizionato sul limite della proprietà debitamente protetto da nicchie o altri manufatti accessibili ed ispezionabili dall'esterno, riservandosi il Comune la facoltà di procedere direttamente all'esecuzione di detti interventi con spese a carico dell'utente.

8. Nel caso di guasti l'utente ne dà immediata comunicazione al comune, che provvede ai necessari interventi di riparazione o sostituzione.

9. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o incuria, sono a carico del comune.

10. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del servizio acquedotto ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati.

Art. 31 - Contatori in fabbricati con più utenze

1. Ogni utenza è munita di apposito contatore . Il contatore sarà fornito dal Comune e l'utente sarà tenuto al versamento di un contributo spese.
2. Nei fabbricati con più utenze i contatori sono installati in unico apposito riquadro.

Art. 32 - Custodia dei contatori

1. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.
2. La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 33 - Nolo del contatore

1. Per le quote di nolo e manutenzione dei contatori (ora quota fissa) trova applicazione la direttiva del CIPE emanata con deliberazione 4 aprile 2001, n. 52 che, al paragrafo 1.3, testualmente recita:

“1.3 Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa.

L'attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unità di utenza.

La durata del percorso di eliminazione del minimo impegnato è fissato in quattro anni. Nel primo anno la relativa quota viene ridotta, per i residenti, di 30 mc annui, mentre può essere mantenuta invariata nei confronti dei non residenti: il gestore è autorizzato ad aumentare la quota fissa fino a concorrenza della perdita di ricavo totale, valutata in base ai consumi e al fatturato dell'anno precedente, e comunque fino ad un massimo di tre volte la quota prevista dal provvedimento CIP n. 45/1974. L'eventuale differenza residua tra ricavo, come sopra determinato, e fatturato, calcolato in base ai volumi dell'anno precedente, viene recuperata con un proporzionale aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo.

Qualora, invece, la mera estensione della quota fissa, nel suo ammontare attuale, ad ogni singola unità di utenza porti al superamento del ricavo totale come sopra, si procede ad una riduzione proporzionale delle tariffe nei diversi scaglioni di consumo.

In ognuno dei tre anni successivi si procede alla riduzione di 1/3 dell'eventuale minimo impegnato residuo e comunque per non meno di 30 mc per ciascun anno, procedendo, per il rispetto del vincolo dell'isoricavo, ad un aumento proporzionale delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo, tenendo conto degli aggiustamenti connessi alle eventuali differenze tra i valori preventivati e consuntivati.

La prima tranche del percorso di superamento del minimo impegnato decorrerà dal 1° Luglio 2001; peraltro quei gestori che, stante le modalità di lettura dei contatori o per altra causa da specificare, attestino di aver incontrato difficoltà in ordine alla individuazione dei reali livelli di consumo la decorrenza potrà essere rinviata, ma non potrà comunque travalicare il 1° Luglio 2002”.

Art. 34 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

1. Se l'utente ritiene erronee le indicazioni del contatore, il servizio acquedotto dispone, dietro richiesta, le opportune verifiche.
2. Se viene riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto.
3. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216 del 17 agosto 1976) e precisamente + 5% da Qmin incluso a Qt

escluso e + 2% da Qt incluso a Qmax incluso, l'utente è tenuto a corrispondere una somma per il rimborso delle spese di verifica stabilita dalla Giunta comunale.

Art. 35 - Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

1. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPO QUARTO - CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 36 - Titolarità della concessione

1. Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

2. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

3. Esso è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 37 - Contratto di utenza

1. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, corrisponde apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal comune.

2. I contratti di utenza di cui al precedente comma sono stipulati:

a) per le nuove utenze: solo dopo che sono stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 19 e prima della installazione dei contatori;

b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intendono automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Art. 38 - Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

1. Prima della stipula del contratto di cui al precedente art. 37 gli interessati versano, presso la tesoreria comunale:

a) a titolo di rimborso di spese contrattuali, diritti di segreteria, di subingresso, di istruttoria

b) a titolo di anticipo a garanzia dei consumi

somme stabilite dalla Giunta comunale

2. Sono a carico dell'utente i diritti di segreteria, dovuti a norma di legge, per il contratto medesimo.

Art. 39 - Durata dei contratti di fornitura

1. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

2. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta ha efficacia solo dal giorno in cui sono apposti, al contatore, i sigilli di blocco.

3. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma ha luogo entro tre giorni dalla richiesta e, dell'operazione, è redatto apposito verbale dal quale rilevare le letture del contatore.

Art. 40 - Uso dell'acqua – Divieti di sub-fornitura

1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio sono stabilite.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma è sempre rilasciata la forma scritta.

Art. 41 - Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

1. I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che ha luogo, a cura del personale incaricato, annualmente

secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.

2. Se, per causa dell'utente, non è possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torna a verificarsi successivamente, si procederà ad autolettura e successivamente ancora può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

3. La riapertura ha luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente ha provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

4. Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritiene opportuno, letture supplementari.

Art. 42 - Tariffe - Modalità di riscossione

1. Le tariffe applicate ai consumi, determinati come dall'articolo precedente, nonché altri diritti onerosi non previsti dal presente regolamento sono determinate periodicamente nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti nel tempo.

2. La riscossione ha luogo con le procedure previste dall'art. 48.

3. **Alle utenze concesse esternamente al territorio Comunale di Monte Romano, verranno applicate tariffe aumentate di una quota pari al 30 % rispetto ad analoga utenza concessa all'interno del territorio Comunale di Monte Romano.**

Art. 43 - Anticipo consumi

1. Chi chiede una nuova utenza o una modifica dell'utenza esistente è tenuto a versare, in contanti, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, una somma secondo gli importi indicati con Dellebrazione della Giunta comunale.
2. Tali anticipi sono incamerati in caso di insolvenza fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.
3. L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso ha liquidato ogni debito.

Art. 44 - Risoluzione di diritto delle concessioni

1. La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'amministrazione comunale quando, per morosità dell'utente, è stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonchè in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 45 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

1. L'utente preserva da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà .
2. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
3. In particolare egli attua i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 46 - Portata garantita

1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non sono dovute indennità o rimborsi se, per deficienza di pressione, l'acqua non sale ai piani superiori.
2. Il servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 47 - Perdite, danni, responsabilità

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, nè il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni derivati dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
2. L'utente segnala immediatamente al servizio le dispersioni che si verificano in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 48 - Pagamento dei consumi

1. Per il pagamento dei consumi e delle prestazioni sono osservate le prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento presso la tesoreria comunale la quale cura le riscossioni nei modi convenuti con il comune.
2. In caso di inadempienza o ritardo nei pagamenti, il responsabile del servizio, può, previa diffida, sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi di mora nella misura pari al tasso ufficiale maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali.

Art. 49 - Ripristino delle utenze

1. In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal servizio.
2. Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente stipula un nuovo contratto e ripete tutti i versamenti di cui al precedente art. 38, essendo da considerare il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti, come nuova utenza.

TITOLO QUARTO - CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Art. 50 - Concessioni speciali temporanee

1. In relazione alla disponibilità degli impianti possono essere fatte concessioni speciali temporanee, se:
- risultano da apposito contratto;
 - non sono fatte a forfait;
 - sono rispettate tutte le norme del presente regolamento;
-
-
-
-

Art. 51 - Tariffe per le concessioni speciali temporanee

1. Per tutte le concessioni speciali temporanee trova applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.
2. Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Art. 52 - Concessioni speciali per cantieri edili

1. Le concessioni di acqua per cantieri edili possono essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.
2. Sul contratto sono riportati gli estremi della "concessione edilizia" o della "autorizzazione".

Art. 53 - Obblighi dell'utente - Controlli

1. E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.
2. Il servizio acquedotto può, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

Art. 54 - Cessazione delle utenze speciali temporanee

1. Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

**TITOLO QUINTO
NORME PENALI**

Art. 55 - Prelievi abusivi

1. Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.
2. In ogni caso, oltre alla sanzione è corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 56 - Contestazione delle infrazioni

1. Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del "servizio acquedotto" che possono presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.
2. Ogni infrazione dà al servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

**TITOLO SESTO
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 57 - Uso di prese private in caso di necessità

1. Al sindaco o ad altra autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.
2. Il quantitativo di acqua consumata per tale uso viene detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 58 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 59 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 60 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 61 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 62 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 63 - Sanzioni.

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a 500 euro.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 64 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

